

Detrazione 55%, nuovi chiarimenti dall'ENEA



MERCOLEDÌ 24 APRILE 2013 15:52

In caso di mancato invio a Enea, sono sanabili solo gli interventi per i quali la scadenza dei 90 giorni è avvenuta dopo il 30 settembre 2012



Degli interventi di riqualificazione energetica ultimati nel 2012, per i quali la richiesta di detrazione non è stata trasmessa all'Enea, sono sanabili solo quelli per i quali la scadenza dei 90 giorni "utili" è avvenuta in data successiva al 30 settembre 2012. Per questi interventi, il termine ultimo entro cui far pervenire le richieste di detrazione ad Enea (sempre attraverso il portale 2012) è il 30 settembre 2013.

Lo ha chiarito l'Enea con la **nuova Faq n. 70**, nella quale si precisa che non perde il diritto di usufruire della detrazione fiscale del 55% il contribuente che non ha inviato all'Enea la documentazione prevista entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori, purché siano rispettate alcune condizioni.

L'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (convertito nella Legge 26 aprile 2012 n. 44), al comma 1, Titolo 1 recita: *"La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista"*.

Quindi, conclude l'Enea, **il contribuente che soddisfa le condizioni sub a), b) e c) non perde il diritto a fruire delle detrazioni fiscali**. In particolare, occorre **inviare la documentazione all'Enea entro il 30 settembre** dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro. Per quanto riguarda il versamento della sanzione, l'Enea consiglia di chiedere delucidazioni all'Agenzia delle Entrate, anche attraverso il loro numero verde 848 800444.

La circolare n. 38/2012 dell'Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una diversa interpretazione circa il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, sostenendo che esso debba intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione - ordinario di presentazione del modello Unico - scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, ovvero eseguire l'adempimento stesso.

*"A fronte della diversa interpretazione in materia da parte dei disposti normativi su citati, l'Enea ha richiesto parere formale all'Agenzia delle Entrate, che in data 15 marzo 2013 ha confermato quanto espresso nella Circolare n°38/E, che costituisce ora anche la posizione Enea al riguardo. Pertanto – si legge nella **nuova Faq 70** - degli interventi di riqualificazione energetica ultimati nel 2012, per i quali la richiesta di detrazione non è stata trasmessa ad Enea, ora **sono sanabili unicamente quelli per i quali la scadenza dei 90 giorni 'utili' è avvenuta in data successiva al 30 settembre 2012**. E per questi interventi, il termine ultimo entro cui far pervenire le richieste di detrazione ad Enea (sempre attraverso il portale 2012) è il **30 settembre 2013**".*

Detrazione 55% prorogata fino al 30 giugno 2013

Con la **Faq n. 72** viene anche ricordato che le detrazioni fiscali del 55% sono state prorogate fino al 30 giugno 2013. "Le disposizioni di cui all'Art.11 del decreto Legge 22 giugno 2012 n° 83 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito in Legge con modificazioni, con L. 7 agosto 2012 n°134 (entrata in vigore il 12/08/2012), relativamente agli interventi di riqualificazione energetica di un immobile prevedono la proroga di questi incentivi al 30 giugno 2013 con la stessa entità di detrazione (55%). **Nessuna modifica è prevista relativamente ai documenti necessari e alle modalità di trasmissione della documentazione ad ENEA**. Quanto alle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013, l'aliquota è stata innalzata dal 36 al 50% ed il limite massimo di detrazione è stato innalzato da 48.000 a 96.000 euro", ricorda l'Enea.

Se non sarà introdotta una nuova proroga, la detrazione al 36% per le ristrutturazioni edilizie sostituirà l'agevolazione del 55% a partire dal 1° luglio 2013.

Il 2 aprile scaduto il termine per l'invio del modello IRE alle Entrate

Per quanto concerne i lavori di riqualificazione energetica avviati nel 2012 e non ultimati entro lo stesso anno, il 2 aprile scorso è scaduto il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione (modello IRE) relativa alle spese sostenute nell'anno 2012 ([leggi tutto](#)).

Se vuoi rimanere aggiornato sulla "Detrazione fiscale del 55%" iscriviti alla nostra NEWSLETTER

Share

7

Mi piace

Piace a 7 persone. [Registrati](#) per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Articoli correlati:

15/04/2013 - Efficienza energetica, ambiente e procedure semplificate: le raccomandazioni dei Saggi

05/04/2013 - Detrazione 55%, l'importo medio dei lavori è di 11.780 euro

03/04/2013 - DETRAZIONE 55% E LAVORI DEL 2013, NUOVO SITO ENEA
